

L'atto costitutivo si cambia con un modulo tipizzato

L'atto di rete, anche se è stato redatto con la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere modificato con il modello standard senza l'intervento del notaio. Dal 7 gennaio 2015 è possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete senza l'intervento del notaio. Il modello firmato digitalmente, deve essere trasmesso al registro delle imprese con comunicazione unica, solo dopo aver stato registrato all'agenzia delle entrate. Il contratto di rete benché il legislatore ne preveda l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese attiene alla disciplina dei contratti (articolo 1332 del codice civile). Siamo infatti in presenza di contratti aperti, cioè quelli che sono aperti all'adesione di terzi, in linea astratta senza possibilità di limitazione. Queste le istruzioni contenute nel parere del ministero dello sviluppo economico del 9 marzo 2015 n. 31925 in risposta al un quesito posta da una camera di commercio circa le modalità di modifica del contratto di rete. Nella modulistica da inviare al regi-



stro delle imprese, il modello standard tipizzato, deve essere indicato come documento codice «B07» e descrizione «atto XML». Il modello può essere compilato e presentato da ciascun imprenditore o dal legale rappresentante al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» previa sottoscrizione con firma digitale. In alternativa, all'invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico. Tramite le due procedure telematiche (invio telematico o su supporto informatico) vanno allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere e approvate con decreto del ministero dello sviluppo economico del 7 gennaio 2015. La legge 134/2012, ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del dl n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.

Marco Ottaviano